

# LE NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT

- **Fonte Normativa: Regolamento U.E. n. 171 DEL 19 ottobre 2017**
- **Data limite applicazione: 1 gennaio 2021 (salva diversa determinazione delle singole banche)**

## DEFINIZIONE DI DEFAULT

- **CONDIZIONE OGGETTIVA:** il debitore e' in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un'obbligazione rilevante «past due» (n.b.: oggi 5%);
- **CONDIZIONE SOGGETTIVA:** la banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alle proprie obbligazioni (unlikely to pay)

## **COSA NON CAMBIA:**

- **termine temporale di 90 giorni consecutivi di arretrato**
- **la possibilità che la banca classifichi in default un debitore sulla base di valutazioni soggettive circa la possibilità di recupero del proprio credito**

## **COSA CAMBIA:**

- **Restrizione della soglia di definizione dell'arretrato rilevante:**
  - **AL DETTAGLIO (P.M.I. con esposizione inferiore ad Euro 1/mio e Persone Fisiche): 100 euro e 1% dell'esposizione (già 5%)**
  - **ESPOSIZIONE VERSO IMPRESE: 500 euro e 1% dell'esposizione (già 5%)**

- **la soglia è definita a livello di:**
- **singola linea di credito**
  - **gruppo bancario**

# NON E' PIU' POSSIBILE LA COMPENSAZIONE

la banca **deve** classificare in default il debitore anche se quest'ultimo presenta margini ancora disponibili su altre sue linee di credito

- **il passaggio a default è riferito al cliente ed al gruppo economico ad essa collegato**
- **per le società di persone il default comporta analogo effetto per i soci illimitatamente responsabili**

# PER LE OBBLIGAZIONI CONGIUNTE (assunte in solido da due o più debitori):

- ove uno dei soggetti vada in default **non è** automatica analoga classificazione per l'altro/i
- ove sia l'esposizione congiunta ad andare in default allora **tutti** i debitori sono classificati in default
- se tutti i debitori congiunti vanno in default **anche** l'obbligazione congiunta va in default

## MISURE DI TOLLERANZA (rinegoziazioni):

- La rinegoziazione che comporta per la banca una **perdita** (per capitale o interessi) superiore **all'1%** dell'esposizione causa **obbligatoriamente** la **classificazione in default**.

## RIENTRO DA DEFAULT:

- **Possibile dopo minimo tre mesi dalla cessazione delle cause che hanno determinato il passaggio in default (valutazione discrezionale della banca)**

## RIENTRO DA DEFAULT:

- Ove il cliente abbia beneficiato di misure di tolleranza e successivamente intervenga la classificazione in default, il rientro in bonis non può avvenire prima di **un anno dalla cessazione delle cause (valutazione discrezionale della Banca)**

# COSA COMPORTA PER LA BANCA LA CLASSIFICAZIONE IN DEFAULT DI UN CLIENTE:

- **necessità di aumento significativo degli accantonamenti e quindi del «costo del credito»**
- **modifiche all'iter deliberativo delle pratiche**

# COSA COMPORTA PER L'IMPRESA LA CLASSIFICAZIONE IN DEFAULT:

- **Difficoltà ad ottenere ulteriore credito;**
- **aumento significativo delle condizioni (spread) applicate dalla banca conseguenti al peggioramento del rating.**

Grazie per  
l'attenzione

